

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Pentangelo**

Decreto n. 57/2021

– Al Sig. Presidente della Corte d'Appello
POTENZA

e, per conoscenza,

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
- Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013
- Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie Civili
- Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro

Addì, 28 SETT. 2021

Oggetto: trasferimento ad altra sede della dott.ssa Biancamaria PISCIOTTA e sospensione dal servizio del GOP dott.ssa Carmelina ABRAMO; conseguenti modifiche al decreto n. 76/2020 di costituzione dell'UPP presso la SEZIONE CIVILE, a supporto del settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione

Letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022;

letta la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura approvata nella seduta del 19 giugno 2019 (protocollo n. 11051/2019), e successive modifiche;

preso atto che la dott.ssa Biancamaria PISCIOTTA, attualmente in congedo parentale, è stata trasferita ad altra sede con delibera CSM del 21 luglio 2021 in attesa di attuazione;

preso atto che la dott.ssa Carmelina ABRAMO, quale Gop presso il Tribunale di Lagonegro, essendo stata assunta in data 13.07.2021 quale "cancelliere esperto" presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno, ed attualmente in prova, è sospesa dalle funzioni di giudice onorario, in attesa di riscontro alla sua richiesta, presentata al Ministero della Giustizia, di nulla osta per continuare a svolgere anche le funzioni di GOP;

ritenuto di dover adottare le modifiche necessarie ad adeguare le disposizioni dell'UPP alla nuova situazione conseguente al trasferimento della dott.ssa Biancamaria PISCIOTTA e alla sospensione del GOP dott.ssa Carmelina ABRAMO;

sentiti i giudici del settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione;

stante l'urgenza della modifica in conseguenza del già deliberato trasferimento della dott.ssa PISCIOTTA, attualmente in congedo parentale, e della già intervenuta sospensione del GOP dott.ssa ABRAMO;

DECRETA

di adottare, in via provvisoriamente esecutiva, il progetto tabellare avente ad oggetto "modifica al decreto n. 76/2020 di costituzione dell'ufficio per il processo presso la sezione civile, Settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione", nelle disposizioni che fanno riferimento alla dott.ssa Biancamaria PISCIOTTA e alla dott.ssa Carmelina ABRAMO, in particolare nel senso che:

A. il testo dell'art. 3 (Composizione dell'UPP), secondo cui:

<<1. *Fanno parte dell'UPP:*

a. i seguenti magistrati professionali addetti in via esclusiva al settore civile: •dott. Marco Martone; • dott. Edoardo Esposito; • dott. Maurizio Ferrara; • dott.ssa Biancamaria Pisciotta; • dott. Riccardo Sabato;

b. i seguenti giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio

2017, n. 116: •dott.ssa Carmela Abagnara; • dott.ssa Carmelina Abramo;>>,

è sostituito dal seguente:

<<1. *Fanno parte dell'UPP:*

a. *i seguenti magistrati professionali addetti in via esclusiva al settore civile: •dott. Marco Martone; • dott. Edoardo Esposito; • dott. Maurizio Ferrara; • dott. Riccardo Sabato;*

b. *i seguenti giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116: •dott.ssa Carmela Abagnara;>>,*

B. il testo dell'art. 5 (Abbinamenti tra magistrato professionale e magistrato onorario), secondo cui:

<<• il GOP dott.ssa Abagnara è abbinato al dott. Martone, alla dott.ssa Pisciotta ed al dott. Sabato.

• il GOP dott.ssa Abramo è abbinato ai dottori Edoardo Esposito e Maurizio Ferrara.>>,

è sostituito dal seguente:

<<il GOP dott.ssa Abagnara è abbinato al dott. Martone e al dott. Sabato e, per la sola materia della volontaria giurisdizione, al dott. Esposito e al dott. Ferrara.>>;

C. il testo dell'art. 8 (Calendario delle udienze), secondo cui:

<<1. *Il GOP Abramo terrà udienza le prime due settimane del mese nel giorno del giovedì, alle ore 9,00.*

2. *Il GOP Abagnara terrà udienza le prime tre settimane del mese nel giorno del giovedì, alle ore 9,00.*

Il primo giovedì del mese è dedicato dal GOP dott.ssa Abagnara alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Martone, il secondo giovedì è dedicato alla trattazione di quelli delegati dalla

dott.ssa Pisciotta ed il terzo giovedì alla trattazione di quelli delegati dal dott. Sabato.

Il primo giovedì del mese è dedicato dal GOP dott.ssa Abramo alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Esposito, il secondo giovedì è dedicato alla trattazione di quelli delegati dal dott. Ferrara.>>

è sostituito dal seguente:

<<1. Il GOP dott.ssa Abagnara terrà udienza le prime quattro settimane del mese nel giorno del giovedì, alle ore 9,00.

2. Dal GOP dott.ssa Abagnara: il primo giovedì del mese è dedicato alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Martone; il secondo giovedì è dedicato alla trattazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione delegati dal dott. Esposito; il terzo giovedì alla trattazione di quelli delegati dal dott. Sabato; il quarto giovedì è dedicato alla trattazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione delegati dal dott. Ferrara.>>;

il tutto, con le disposte modifiche, come risultante dal testo allegato dell'UPP costituente parte integrante del presente atto.

DISPONE

Che, a cura della Segreteria della Presidenza, l'adottato progetto tabellare:

1. sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Potenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario del Distretto di Potenza;
2. sia inserito su COSMAPP;
3. sia comunicato a tutti i magistrati professionali e onorari del tribunale;
4. sia comunicato ai tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013;

5. sia comunicato ai direttori responsabili del personale amministrativo;

5. sia comunicato al Sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

CHIEDE

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di POTENZA di proporre al Consiglio Superiore della Magistratura l'approvazione del progetto tabellare oggetto della presente segnalazione.

Sommario

UPP settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione 6

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Costituzione dell'ufficio per il processo | 6 |
| Art. 2 - Obiettivi dell'ufficio per il processo..... | 6 |
| Art. 3 - Composizione dell'UPP | 6 |
| Art. 4 - Coordinamento dell'UPP | 7 |
| Art. 5 - Abbinamenti tra magistrato professionale e magistrato onorario | 8 |
| Art. 6 - Modalità di svolgimento del rapporto di ausilio tra giudice professionale e giudice onorario..... | 8 |
| Art. 7 - Disciplina dei rinvii | 12 |
| Art. 8 - Calendario delle udienze | 12 |
| Art. 9 - Modalità d'impiego dei tirocinanti..... | 13 |
| Art. 10 - Vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario | 14 |
| Art. 11 - Riunioni periodiche | 14 |
| Art. 12 - Monitoraggio..... | 15 |

| | |
|--|----|
| Art. 13 - Clausola di riserva | 15 |
| Art. 14 - Esecutività del progetto | 15 |

UPP settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione

Art. 1 - Costituzione dell'ufficio per il processo

1. Presso la SEZIONE CIVILE, settore SICID, Area Contenzioso civile e Volontaria Giurisdizione, è costituita la struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», d'ora in avanti "UPP".
2. All'UPP sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti.

Art. 2 - Obiettivi dell'ufficio per il processo

1. Gli obiettivi assegnati all'UPP sono:
 - a) riduzione dell'arretrato patologico, secondo le indicazioni contenute nel programma di gestione dei procedimenti ex art. 37 legge 111/2011 adottato, al momento, per l'anno 2020 e, in seguito, di volta in volta per ciascuno degli anni a venire;
 - b) supporto a un settore che è gravato da un pesante carico di lavoro;
 - c) miglioramento del benessere organizzativo conseguente all'inserimento dei partecipanti in un progetto di innovazione dell'ambiente e delle relazioni di lavoro.

Art. 3 - Composizione dell'UPP

1. Fanno parte dell'UPP:

a. i seguenti magistrati professionali addetti in via esclusiva al settore civile:

- dott. Marco Martone;
- dott. Edoardo Esposito;
- dott. Maurizio Ferrara;
- dott. Riccardo Sabato;

b. i seguenti giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:

- dott.ssa Carmela Abagnara;

c. il personale della cancelleria del settore civile, al momento nelle persone di:

- I. funzionario giudiziario – dott.ssa Consolata Landi;
- II. assistente giudiziario - sig. Giovanni Trezza;
- III. assistente giudiziario - sig. Vincenzo Lapenta;
- IV. assistente giudiziario - sig.ra Giuseppina Somma;
- V. operatore giudiziario – sig.ra Elena Domenica Molfese;

d. i neolaureati che svolgeranno il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, o la formazione a norma dell'art. 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 con i magistrati professionali componenti dell'UPP.

Art. 4 - Coordinamento dell'UPP

1. Il coordinamento dell'UPP è delegato al dott. Edoardo Esposito, che lo eserciterà secondo le direttive previamente ricevute dal Presidente del tribunale.

2. Il magistrato coordinatore promuove la collaborazione tra tutti i partecipanti all'UPP per assicurare che le loro attività siano esercitate in modo coerente al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.
3. Il magistrato coordinatore curerà che i giudici onorari assegnati all'UPP:
 - a. in ciascuna udienza trattino un numero di procedimenti proporzionato al complessivo carico di lavoro delegato;
 - b. svolgano le attività delegate nel rispetto dei termini previsti e in modo da realizzarne una celere conclusione;
 - c. mantengano omogeneità di condotta nel praticare le attività delegate;
 - d. ad organizzare riunioni periodiche trimestrali con i giudici onorari assegnati all'UPP per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.
4. Il magistrato coordinatore promuove il buon andamento dei servizi di cancelleria dell'UPP.
5. Il magistrato coordinatore coadiuverà il Presidente del Tribunale fornendo su ogni problema riguardante l'UPP un parere motivato, a richiesta oppure di propria iniziativa, quando lo ritenga opportuno e sempre quando si tratta di interagire con le altre unità organizzative del tribunale.

Art. 5 - Abbinamenti tra magistrato professionale e magistrato onorario

il GOP dott.ssa Abagnara è abbinato al dott. Martone e al dott. Sabato e, per la sola materia della volontaria giurisdizione, al dott. Esposito e al dott. Ferrara.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del rapporto di ausilio tra giudice professionale e giudice onorario

1. Il giudice professionale gestisce il ruolo dei procedimenti del contenzioso civile, ordinario e sommario, con l'ausilio del GOP a lui

abbinato e il GOP coadiuva il giudice professionale di riferimento secondo le modalità di cui appresso.

2. La collaborazione tra i due giudici procede sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale e prevede lo svolgimento da parte del GOP:

a. del compito di coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo, anche nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; con particolare riferimento alla redazione delle bozze dei provvedimenti, la stessa "costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici onorari e dei tirocinanti all'interno dell'Ufficio per il processo" (art. 10 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019); si specifica che il giudice professionale può dare al giudice onorario soltanto il compito di fargli avere la stesura di una minuta del provvedimento, che poi il giudice professionale si occuperà di rivedere, eventualmente di correggere, e comunque di farla unicamente propria sottoscrivendola - solo in questi ridottissimi termini il compito può essere dato anche nei procedimenti per i quali sussiste il divieto di delegare al GOP la trattazione se monocratici e di nominare il GOP relatore o estensore dei relativi provvedimenti se collegiali;

b. del compito di svolgere l'attività istruttoria delegata secondo i criteri di cui al comma 3 (raccolgimento degli interrogatori formali, escussione dei testimoni, nell'osservanza dei parametri prescritti dall'art. 203 c.p.c., conferimento degli incarichi al CTU);

c. del compito di emettere i provvedimenti definitivi nelle ipotesi di cui al comma 6.

3. I criteri direttivi sulla cui base avverrà la delega istruttoria sono i seguenti:

a. l'ammissione dei mezzi istruttori è riservata in via esclusiva ai magistrati togati;

- b. il giudice delegante potrà sempre, anche avvalendosi delle prerogative riconosciutegli dall'art. 257, co. 2, c.p.c., disporre che il testimone sia chiamato nuovamente a deporre davanti a lui;
- c. il magistrato togato non ricorrerà alla delega per le attività istruttorie complesse;
- d. i GOP all'uopo delegati avranno cura di organizzare le udienze (da concentrarsi preferibilmente per ciascuna causa) in modo tale da garantire sempre l'osservanza del termine ultimo loro fissato dal delegante;
- e. eventuali incidenti che dovessero insorgere nel corso dell'assunzione delle prove dovranno essere sottoposti, per la risoluzione, al giudice togato delegante (il quale, a tal fine, fisserà un'apposita udienza per la comparizione delle parti);
- f.i GOP delegati avranno cura, nel raccogliere le prove, di verbalizzare, con verbale telematico, in modo chiaro le risposte date dalle parti e/o dai testimoni;
- g. i GOP delegati adotteranno altresì le sanzioni previste dal codice di rito, avuto particolare riguardo alla decadenza della parte dalla prova sancita dall'art. 208, co.1, c.p.c., alla decadenza dall'escussione dei testi prevista dall'art. 104 disp. att. c.p.c., all'accompagnamento coattivo ed alla irrogazione di una pena pecuniaria nei confronti del teste non comparso senza giustificato motivo. In particolare, con l'ordinanza di delega, da adottarsi per ogni singolo procedimento, i giudici togati deleganti, oltre a fissare l'udienza davanti al GOP delegato, fisseranno la data di rinvio dinanzi a sé stessi per le attività successive (espletamento di CTU, precisazione delle conclusioni, discussioni orali), contemplando un lasso di tempo congruo a consentire l'assunzione integrale delle prove costituende. Qualora il GOP delegato non sia in grado, per eventi sopravvenuti (mancata comparizione giustificata dell'interrogando o di un teste, adesione da parte di un difensore all'astensione proclamata), di esaurire l'attività istruttoria nell'unica udienza, avrà cura di fissarne un'altra (individuandola tra quelle già destinate all'espletamento della delega) in modo tale da rispettare comunque il termine ultimo rappresentato dalla successiva udienza dinanzi al giudice delegante. Nell'ipotesi in cui, ciò nonostante, il

GOP non sia in grado di rispettare il termine ultimo fissato dal magistrato togato, sarà sua cura riferire per tempo al delegante le ragioni dell'impedimento, richiedendo un'eventuale rimodulazione del calendario.

4. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace che lo coadiuva compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

5. Il giudice professionale non può delegare al giudice onorario di pace che lo coadiuva la trattazione:

- a. dei procedimenti cautelari e possessori;
- b. dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- c. dei procedimenti in materia societaria e fallimentare;
- d. dei procedimenti in materia di famiglia.

6. Al giudice onorario di pace può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi nei seguenti casi:

- a. provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- b. provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
- c. provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;

d. provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000.

7. Il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni trimestrali organizzate dal giudice coordinatore dell'UPP per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti che sono trattate, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

8. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al precedente comma, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.

9. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario che lo coadiuva e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale.

Art. 7 - Disciplina dei rinvii

1. In tutti i procedimenti delegati davanti al GOP, le udienze non vanno rinviate due volte successive per lo stesso motivo; ove sorga la necessità di un ulteriore rinvio, il GOP rimette il fascicolo al giudice delegante, il quale, valutata la situazione, potrà anche fissare la data d'udienza per il prosieguo di nuovo davanti al GOP.

Art. 8 - Calendario delle udienze

1. Il GOP dott.ssa Abagnara terrà udienza le prime quattro settimane del mese nel giorno del giovedì, alle ore 9,00.

2. Dal GOP dott.ssa Abagnara:

- il primo giovedì del mese è dedicato alla trattazione dei procedimenti delegati dal dott. Martone;
- il secondo giovedì è dedicato alla trattazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione delegati dal dott. Esposito;

- il terzo giovedì alla trattazione di quelli delegati dal dott. Sabato;
- il quarto giovedì è dedicato alla trattazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione delegati dal dott. Ferrara.

Art. 9 - Modalità d'impiego dei tirocinanti

1. L'attività dei tirocinanti inseriti nella struttura organizzativa si articola in ricerche dottrinali e giurisprudenziali, nella collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, nella redazione di minute di provvedimenti.

2. – In particolare, ciascuno dei giudici professionali affida al tirocinante le seguenti attività:

- a. gestione dell'agenda del giudice;
- b. studio delle problematiche dei casi affrontati, anche attraverso le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal giudice;
- c. compilazione per il fascicolo indicato dal giudice di una scheda ragionata, nella quale inserire i dati rilevanti della causa con riguardo alle questioni di fatto e alle questioni di diritto;
- d. partecipazione alle udienze, ivi incluse le eventuali successive camere di consiglio;
- e. compimento di attività di cancelleria propedeutiche all'attività del giudice, tra cui, in particolare, si evidenziano: la verifica della corrispondenza tra i fascicoli trasmessi dalla cancelleria nella stanza del giudice e i fascicoli annotati nella agenda del giudice; il riordino, indicizzazione e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, relazioni dei CTU, etc.);
- f. redazione di bozze di ordinanze, sentenze e altri atti di competenza del giudice.

Art. 10 - Vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario

1. Il magistrato professionale affiancato vigila sull'attività svolta dal GOP che lo coadiuva e, in particolare, comunica al capo dell'ufficio l'eventuale accadimento di una delle seguenti circostanze di fatto:

- a) l'adozione da parte del GOP di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;
- b) l'adozione da parte del GOP di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
- c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nell'adempimento delle attività e dei compiti devoluti al GOP.

Art. 11 - Riunioni periodiche

1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

2. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo 12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la trattazione delle materie di loro interesse.

3. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione è obbligatoria.

4. I magistrati professionali hanno un permanente dovere formativo nei riguardi dei partecipanti all'ufficio per il processo e devono curare che

essi siano messi in grado di rendere un contributo professionale utile per realizzare gli obiettivi fissati.

Art. 12 - Monitoraggio

1. Al fine di monitorare l'andamento e lo stato di attuazione del presente progetto organizzativo, i componenti dell'UPP parteciperanno almeno due volte l'anno ad una riunione di lavoro convocata dal Presidente del tribunale, in una data proposta dal magistrato coordinatore dell'UPP nei mesi di gennaio e di luglio, nel corso della quale si procederà in particolare a fare il punto sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti nel periodo considerato.

Art. 13 - Clausola di riserva

1. Dopo l'avvio delle attività dell'UPP, sulla base dei risultati di funzionamento che si manifesteranno durante un primo periodo di "sperimentazione", soprattutto su segnalazione del magistrato coordinatore della struttura, il Presidente del tribunale si riserva di adottare tutte le disposizioni integrative o correttive per assicurare la migliore funzionalità del servizio.

Art. 14 - Esecutività del progetto

1. Il presente progetto di UPP è dichiarato immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura concernente la relativa variazione tabellare, per le ragioni e le esigenze indicate in parte motiva.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott. Luigi Pentangelo)

